



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6676

SEDUTA DEL 03/08/2026

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

MODIFICHE ALLA MISURA RE-IMPRESA DI CUI ALLA D.G.R. 13 NOVEMBRE 2023, N. XII/1319 E S.M.I. E PROROGA DEL RELATIVO ACCORDO DI GARANZIA E DELL'AUTO SA.110071

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

I Dirigenti

Maria Carla Ambrosini

Gessyca Golia

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 “Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi Regionale” che all’art. 4 “Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie”, commi 2,3 e 4, prevede quanto segue:

“c.2. La garanzia autorizzata all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 – 2022) per un importo di euro 10.000.000,00 nell’ambito dell’iniziativa ‘Turnaround financing’, gestita da Finlombarda s.p.a. è rideterminata in euro 8.000.000,00 ed è destinata all’iniziativa ‘Turnaround financing – Nuova edizione’, gestita da Finlombarda s.p.a. e finalizzata a supportare le imprese con forte potenziale di crescita del business che avviano un processo di ristrutturazione di cui ad uno dei seguenti strumenti e procedure del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155):

- a) composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa;*
- b) accordi di ristrutturazione dei debiti;*
- c) concordato preventivo in continuità;*
- d) piano di ristrutturazione omologato (PRO).*

c. 3. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).

c. 4. Alla garanzia di cui al comma 2 si provvede per l’esercizio finanziario 2023 con le risorse accantonate da Regione per la prestazione di garanzie concesse in dipendenza di autorizzazioni legislative, di cui alla missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 ‘Altri Fondi’ – Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la legge regionale la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito da parte delle imprese;

RICHIAMATA la D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319 "Misura Re-impresa – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2" e s.m.i. che tra l'altro ha:

- previsto che la copertura finanziaria della misura pari a € 20.100.000,00 è assicurata come di seguito indicato:
 - € 1.500.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;
 - € 8.000.000,00 a valere sulle risorse regionali indicate al c. 4 della l.r. 2/2023 per la concessione della garanzia;
 - € 600.000 per i contributi a fondo perduto a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2024 – 2025 con la seguente ripartizione:
 - € 400.000,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 200.000,00 esercizio finanziario 2025;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura;
- stabilito che per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda S.p.A. il Dirigente competente procederà ad approvare un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2023-2025, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito indicato:

capitolo	2023	2024	2025
1.11.104.11300	40.754,98	65.415,72	70.903,26

- previsto che i provvedimenti attuativi degli interventi siano attuati per le PMI in alternativa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'EsI) e 6 (controlli) e nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), mentre per le Mid Cap esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i.;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis;
- approvato lo schema di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura Re-impresa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- demandato al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa;

DATO ATTO che l'accordo di garanzia tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura Re-impresa è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2023 e ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2035;

RICHIAMATI:

- il d.d.g. 21 dicembre 2023, n. 20688 con cui è stata approvata l'offerta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda S.p.A. per la misura Re-impresa di cui alla D.G.R. n. 1319/2023, incarico sottoscritto in data 12 gennaio 2024;
- il d.d.s. 22 dicembre 2023 n. 20803 con cui è stato approvato l'avviso della misura Re-impresa in attuazione alla soprarichiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 1 del 4 gennaio 2024 e aperto dal 22 gennaio 2024;
- il d.d.s. 15 marzo 2024, n. 4385 con cui è stata impegnata la spesa di euro 600.000,00 e contestualmente liquidato l'importo di euro 400.000,00 a favore di Finlombarda S.p.A. da destinare all'erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese beneficiarie della misura Re-impresa a conclusione dell'intervento e presentazione della rendicontazione;
- il d.d.s. 14 maggio 2024, n. 7297 con cui sono state approvate le modifiche all'avviso di cui al decreto 22 dicembre 2023 n. 20803;
- la d.g.r. 24 marzo 2025, n. XII/4114 avente ad oggetto: "Ampliamento dei beneficiari della misura re-impresa di cui alla d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1319";
- il d.d.s. 27 marzo 2025, n. 4302 avente ad oggetto: "Modifiche dell'avviso della misura "Re-impresa" di cui al d.d.s. 22 dicembre 2023, n. 20803";

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, la misura Re-impresa di cui alla D.G.R. n. 1319/2023 già inquadrata nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

DATO ATTO che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis di cui al il Regolamento (UE) n. 2831/ 2023;
- ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);

ATTESO che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA. 110071 da parte della Commissione Europea, con scadenza 30/12/2027;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato "Re-impresa" è uno strumento



Regione Lombardia
LA GIUNTA

finanziario combinato e si compone di:

- una Garanzia regionale gratuita (o parzialmente gratuita su richiesta del Soggetto Richiedente) su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per il Progetto di Investimento;
- un Contributo, esclusivamente rivolto alle imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione della misura, permane la necessità di sostenere l'accesso alla nuova finanza delle imprese lombarde che hanno intrapreso un percorso di regolazione della crisi e presentano concrete prospettive di continuità e rilancio;

RILEVATO che la platea delle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla misura si forma progressivamente nel tempo, in relazione all'avvio, alla conclusione e alla regolare esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi, e che risulta pertanto opportuno garantire continuità temporale all'intervento;

RILEVATO altresì che il monitoraggio dell'attuazione ha evidenziato l'opportunità di adeguare alcune condizioni di accesso alle caratteristiche e ai fabbisogni effettivi delle imprese destinatarie, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, all'importo minimo finanziabile e all'incidenza del capitale circolante nella fase di ripresa dell'attività;

CONSIDERATO che l'estensione alle microimprese assoggettabili agli strumenti di regolazione della crisi contemplati dalla misura, la riduzione dell'importo minimo del finanziamento e l'incremento della quota destinabile al capitale circolante sono funzionali a rendere l'intervento maggiormente accessibile e aderente alle esigenze del sistema produttivo, ferme restando l'istruttoria economico-finanziaria del Soggetto gestore e la verifica della sostenibilità dei progetti;

DATO ATTO che la prosecuzione dell'operatività della misura rende necessario adeguare anche la durata dell'Accordo di garanzia, tenendo conto della durata massima dei finanziamenti, dei tempi di istruttoria, erogazione e rendicontazione, nonché delle eventuali attività di escussione e recupero dei finanziamenti garantiti concessi entro il termine previsto dal regime di aiuti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO conseguentemente di prorogare la misura, modificarne le condizioni di accesso con successivo Avviso attuativo e fissare al 31 dicembre 2038 la scadenza dell'Accordo di garanzia;

RITENUTO necessario, pertanto:

- demandare all'Avviso attuativo la proroga dello sportello fino al 30 settembre 2029;
- ampliare ulteriormente, rispetto a quanto inizialmente previsto dall'Allegato A “CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA “Re-IMPRESA” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ” della D.G.R. XII/1319/2023 e in attuazione di suddetta D.G.R. dai decreti n. 7297 del 14 maggio 2024 e n. 4302 del 27 marzo 2025, la platea dei soggetti beneficiari, estendendo l'accesso alla misura anche alle microimprese, con esclusione dei soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento;
- modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto dall'Allegato A “CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA “Re-IMPRESA” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ” della D.G.R. XII/1319/2023 quanto segue:
 - tipologia ed entità della agevolazione, riducendo l'importo minimo da euro 400.000 a euro 150.000 e aumentando il valore nominale del contributo, destinato esclusivamente alle imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, da 60.000 fino a 100.000 euro con la medesima entità e secondo le medesime regole stabilite dalla D.G.R. istitutiva;
 - spese ammissibili, aumentando il limite massimo di capitale circolante al 50% del totale del finanziamento;
- le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano a decorrere dall'approvazione dell'Avviso attuativo;

VISTO l'Allegato A “ADDENDUM ALL'ACCORDO DI GARANZIA RILASCIATA DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RE-IMPRESA” ex l.r. 2/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO necessario approvare l'Allegato A “ADDENDUM ALL'ACCORDO DI GARANZIA RILASCIATA DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RE-IMPRESA” ex l.r. 2/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica esclusivamente l'articolo 12 “Termine” dell'Allegato B “Schema di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

favore di Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura Re-Impresa" della D.G.R. XII/1319/2023, prorogandolo al 31 dicembre 2038;

RITENUTO di:

- demandare al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'adeguamento dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa;
- autorizzare alla sottoscrizione dell'addendum della garanzia di cui all'Allegato A del presente provvedimento il Direttore Centrale della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;

DATO ATTO che le modifiche di cui al presente provvedimento non comportano modifiche sull'inquadramento aiuti di stato e sono confermate le disposizioni di cui alle richiamate D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319 e 24 marzo 2025, n. XII/4114, ivi comprese quelle relative all'inquadramento aiuti e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

STABILITO, stante l'attuale scadenza del regime di aiuti registrato con aiuto SA. 110071 e la volontà di proseguire con l'apertura dello sportello fino al 30 settembre 2029, di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, ai fini della registrazione della proroga fino al 30/12/2030 dell'aiuto SA. 110071 da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione alla proroga solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex DGR n. XII/2340 del 20 maggio 2024 "VII Provvedimento Organizzativo 2024", che si è espresso favorevolmente nella seduta del giorno 28 luglio 2026;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ampliare, rispetto a quanto inizialmente previsto dall'Allegato A "CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "Re-IMPRESA" A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ" della D.G.R. XII/1319/2023 e s.m.i. e in attuazione di suddetta D.G.R. dai decreti n. 7297 del 14 maggio 2024 e n. 4302 del 27 marzo 2025, la platea dei soggetti beneficiari, estendendo l'accesso alla misura anche alle microimprese, con esclusione dei soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento;
2. di modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto dall'Allegato A "CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "Re-IMPRESA" A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ" della D.G.R. XII/1319/2023 quanto segue:
 - tipologia ed entità della agevolazione, riducendo l'importo minimo da euro 400.000 a euro 150.000 e aumentando il valore nominale del contributo, destinato esclusivamente alle imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, da 60.000 fino a 100.000 euro con la medesima entità e secondo le medesime regole stabilite;
 - spese ammissibili, aumentando il limite massimo di capitale circolante al 50% del totale del finanziamento;
3. di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano a decorrere dall'approvazione dell'Avviso attuativo;
4. di demandare all'Avviso attuativo la proroga dello sportello fino al 30 settembre 2029;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di approvare l'Allegato A "ADDENDUM ALL'ACCORDO DI GARANZIA RILASCIATA DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RE-IMPRESA" ex l.r. 2/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica esclusivamente l'articolo 12 "Termine" dell'Allegato B "Schema di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura Re-Impresa" della D.G.R. XII/1319/2023, prorogandolo al 31 dicembre 2038;
6. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, ai fini della registrazione della proroga fino al 30/12/2030 dell'aiuto SA. 110071 da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
7. di dare attuazione alla proroga solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
8. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
9. di demandare al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'adeguamento dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa;
10. di autorizzare alla sottoscrizione dell'addendum della garanzia di cui all'Allegato A del presente provvedimento il Direttore Centrale della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;
11. di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento non comportano modifiche sull'inquadramento aiuti di stato;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

12. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.